IT

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (in situazione di insolvenza) / Republika Slovenija

(Causa C-396/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 184 e 185 — Rettifica della detrazione dell'imposta assolta a monte — Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione della detrazione — Nozione di «operazioni totalmente o parzialmente non pagate» — Incidenza di una decisione di omologazione di concordato avente autorità di cosa giudicata)

(2018/C 134/08)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite)

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

- 1) L'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 185, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata che non dà luogo a una rettifica della detrazione operata inizialmente, allorché tale riduzione è definitiva, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.
- 3) L'articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di attuare la facoltà prevista in tale disposizione, uno Stato membro non è tenuto a prevedere espressamente un obbligo di rettifica delle detrazioni in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate.

(1) GU	C 335	del	12.9.	2016
----	------	-------	-----	-------	------

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën

(Cause riunite C-398/16 e C-399/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Vantaggi connessi alla costituzione di un'entità fiscale unica — Esclusione dei gruppi transfrontalieri)

(2018/C 134/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio